

IL IUS ITALICUM DELLE COMUNITÀ LIBURNICHE (PLIN. NAT. HIST. III, 21, 139)

I. Negli ultimi tempi il *ius Italicum* delle città liburniche è diventato un concetto molto importante per la spiegazione della municipalizzazione della Liburnia romana nei primi decenni dell'impero. Soprattutto nell'interpretazione di Suić¹ il *ius Italicum* è un concetto chiave nello sviluppo delle comunità liburniche. Il *ius Italicum* secondo Suić è uno speciale privilegio conferito da Roma a certe comunità tramite il quale „ogni persona che lo possedeva e stabilitasi permanentemente a Roma otteneva automaticamente la piena cittadinanza romana, poteva eleggere (*ius suffragii*) ed essere eletta (*ius honorum*) e possedere tutti gli altri privilegi della cittadinanza romana, soprattutto l'immunità“.

Secondo Suić alcune comunità peregrine autoctone della Liburnia ottennero il *ius Italicum* nei primi anni del sesto decennio del I secolo a.C.² Questo fu soprattutto il caso dei Varvarini³. Anche alcune altre comunità, come gli Alutae⁴, Flataxes⁵, Lopsi⁶, Neditae⁷, Asseriates⁸, Fertinates⁹ e Curictae¹⁰ ottennero lo stesso privilegio. Tutti i soprannominati municipi con il *ius Italicum* ottennero — secondo

¹ M. Suić, *Antički grad na istočnom Jadranu*, Zagreb 1976, 30.

² M. Suić, *Municipium Varvariae*, Diadora 2 (1961—1962), 1962, 189. Siccome Suić ricollega il conferimento del *ius Italicum* ai Varvarini da parte di Cesare „colla stessa attività di Cesare verso i Galii transpadani“, cioè con l'anno 51 a.C. (Suić, *Municipium Varvariae...*, 189), è ovvio che egli si riferisce agli *ultimi* anni del sesto decennio. Nel suo lavoro *Antički grad...* 30, Suić afferma che il conferimento del *ius Italicum* avvenne „negli anni quaranta del I sec. a. C.“. Cfr. anche M. Suić, *Bribir (Varvaria) u antici*, Starohrvatska prosvjeta, III ser.—sv. 10, 1968, 221.

³ Gli appartenenti alla comunità con centro urbano in Varvaria, oggi Bribir a nord-ovest di Skradin.

⁴ Col centro in Alvona, oggi Labin nell'Istria orientale.

⁵ Col centro in Flanona, oggi Plomin vicino a Labin.

⁶ Col centro in Lopsica, oggi Jurjevo vicino a Senj.

⁷ Col centro in Nedinum, oggi Nadin a sud-est di Zadar.

⁸ Col centro in Asseria, oggi Podgradje vicino a Benkovac. Asseria aveva, secondo Suić „già dal proconsolato di Cesare“ oltre l'immunità (cfr. M. Suić, *Autohtonim elementi u urbanizmu antičkih gradova našeg primorja*, Godišnjak III, Centar za balkanološka ispitivanja Naučnog društva Bosne i Hercegovine 1, 1965, 173—174) anche il *ius Italicum* (cfr. Suić, *Municipium Varvariae...* 190).

⁹ Col centro in Fulfin(i)um, nei pressi dell'odierna Omišalj sull'isola di Krk.

¹⁰ Col centro in Curicum, oggi Krk sull'isola omonima.

Suić — la più elevata posizione guridica del *municipium civium Romanorum* nel corso di qualche generazione¹¹.

Le idee di Suić sul *ius Italicum* sono state accolte da Medini¹². Anche secondo lui una grande parte delle comunità liburniche è passata dalla fase della *civitas* preromana attraverso l'ottenimento del *ius Italicum* o direttamente dall'immunità alla fase della piena cittadinanza romana dei cosiddetti *municipia civium Romanorum*.

L'unica nostra fonte d'informazioni sul *ius Italicum* delle comunità liburniche è Plinio. Infatti, nella sua *Naturalis historia*¹³ nel capitolo dedicato alla Liburna Plinio scrive tra l'altro: *Ius Italicum habent ex eo conventu*¹⁴ *Alutae, Flanates e quibus sinus nominatur, Lopsi, Varvarini; immunesque Aseriates et ex insulis Fertinates, Curictae*¹⁵. Nessun altro scrittore romano menziona questo *ius Italicum* delle comunità liburniche. Non lo menzionano neppure gli elenchi delle comunità nel Digesto giustinianeo¹⁶. Infine, nelle iscrizioni delle comunità liburniche dell'età romana non troviamo un solo accenno al *ius Italicum*. Perciò l'esegesi del testo pliniano risulta di una importanza decisiva.

In questa sede ci occuperemo soltanto brevemente dei tre problemi che emergono dal testo pliniano:

1. L'identificazione delle comunità elencate.
2. Quali delle comunità menzionate nell'elenco sono *iuris Italicorum*.
3. Il contenuto del concetto *ius Italicum* delle comunità liburniche.

II. Non c'è dubbio che i Flanates dell'elenco che analizziamo sono gli abitanti di Flanona e del suo distretto; i Lopsi si devono collegare con Lopsica, gli Aseriates con Aseria, i Fertinates con Fulfin(i)um¹⁷

¹¹ Suić, *Antički grad...* 32, 35—26. Secondo Suić le altre comunità liburniche non sono passate attraverso la fase intermediaria del *ius Italicum*. Molte erano prima semplici *civitates peregrinae* poi direttamente trasformate in municipi romani. Si tratta di Tarsatica, Senia, Crexi, Apsorum, Arva, Ortopla, Vegium, la comunità dei Parentini, Argyruntum, Aenona, Pasinum, Corinium, Clambetae, Hadra, Sidrona, Alveria, Burnum e Scardona. Alcuni di questi municipi avevano ottenuto questa posizione giuridica già sotto Augusto, altri durante il I secolo d. C., Burnum appena nella prima metà del II secolo d. C., Jader (oggi Zadar) era *conventus* o forse *municipium civium Romanorum* fino a Cesare o forse Augusto, poi trasformato in colonia romana (cfr. per i dettagli Suić, *Antički grad...* 35—36).

¹² J. Medini, *Ordines decurionum Liburniae*, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdrio društvenih znanosti (5) (1973—1974) 1974, 28.

¹³ C. Plini Secundi, *Naturalis historiae libri XXXVII*, ed. L. Ian e C. Mayhoff, Lipsiae 1906.

¹⁴ Sc. *conventus Scardonitanus*.

¹⁵ Plin. Nat. hist. III, 21, 139. Il testo con varianti — per la nostra indagine poco importanti — e con punteggiatura v. anche in A. v. Premerstein, *Bevorrechtete Gemeinden Liburniens in den Städtelisten des Plinius*, Strena Buliciana, Zagreb—Split 1924, 204.

¹⁶ Ulp. D. 50, 15, 1; Cels. D. 50, 15, 6; Gai. D. 50, 15, 7; Paul. D. 50, 15, 8. V. Ed. stereotypa *Corpus iuris civilis*, vol. I, *Institutiones* (recogn. P. Krüger), *Digesta* (recogn. Th. Mommsen, retract. P. Krüger), Berolini 1928¹⁵, 908—909.

¹⁷ Cfr. R. Matejčić, *Otkriće fulfinijskog natpisa*, Krčki zbornik 7, 1976, 173—182; D. Rendić—Miočević, *Novootkriveni Dominicjanov natpis o fulfinskom vodovodu*, Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3 ser. sv. III, 1974, 47—55.

e i Curietae con Curicum. I Varvarini dell'elenco si collegano unanimamente coi Varvari menzionati da Plinio nella decima regione dell'Italia¹⁸. Soltanto l'identificazione degli Alutae rimane da discutere. Premerstein ha dimostrato che gli Alutae dell'elenco che analizziamo e gli Alutrenses menzionati nella decima regione dell'Italia si devono collegare con Alveria nella Liburnia meridionale. Gli Alutae ovvero Alutrenses non sono altro che gli Aluer(i)tae ovvero Aluer(i)enses erroneamente scritti senza l'abbreviatura ER¹⁹. Gli argomenti presentati da Premerstein sono convincenti e non è a caso che la sua proposta è stata accolta dalla maggioranza degli studiosi e che gli altri, i quali non condividevano le sue idee, non hanno fatto neanche un tentativo di contrattaccarla. Da parte nostra possiamo soltanto aggiungere che l'idea di Premerstein si è dimostrata molto utile nelle nostre indagini sull'identificazione e sulla localizzazione delle comunità liburniche menzionate da Plinio nella decima regione d'Italia²⁰.

III. L'altro problema che pone davante a noi l'elenco che analizziamo è quali comunità sono *iuris Italici* e quali soltanto immunes. E' d'estremo interesse seguire lo sviluppo della dottrina in questo campo.

Come si sa, Kubitschek è stato tra i primi ad occuparsi del problema degli elenchi pliniani. Ma egli è partito da un'idea sbagliata. Egli credeva fermamente che la Liburnia o almeno la sua maggior

¹⁸ Plin. Nat. hist. III, 19, 130. Ma non è del tutto escluso che si tratti di due comunità. Una di esse, menzionata nel Plin. Nat. hist. III, 21, 139, sarebbe stata al posto dell'odierna Bribir vicino a Skradin, e l'altra avrebbe potuto essere stata — forse — non troppo lontano dal posto dove oggi sorge Bribir nel Vinodol. Questo potrebbe essere la ragione per la quale Plinio nomina gli uni come Varvarini e gli altri come Varvari. L'idea è attraente ma soltanto ulteriori indagini archeologiche potranno avvalorarla. V. anche i dubbi di G. Radke, v. Varvari, *Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft* (= RE) VII (19 8), 418.

¹⁹ Così già Premerstein v. *ius Italicum*, RE X (1919) 1240, 1250; *Bevorrechte Gemeinden...* 207, seguito tra altri da Kornemann, v. *municipium*, RE XVI (1935), 596; E. Polaschek, *Aquileia und die nordöstliche Grenze Italiens*, Studi Aquileiesi 1953, 40; A. Degrassi, *Il confine nord-orientale dell'Italia romana*, Bern 1954, 85; M. Pavan, *Ricerche sulla provincia romana di Dalmazia*, Venezia 19 8, 28. Prima dei chiarimenti di Premerstein l'opinione opposta era unanimamente accettata, cfr. p. es. W. Kubitschek, *De Romanorum tribuum origine ac propagatione*, Abhandlungen des arch. epigr. Sem. der Univ. Wien III 1882, 84; *Dalmatinische Notizen*, Strena Buliciana, Zagreb — Split 1924, 213. Questa opinione senza una presa di posizione in confronto all'opinione di Premerstein, Kornemann, Degrassi e Pavan, dunque in confronto all'opinione prevalente ha trovato posto nei lavori di G. Alföldy (*Municipes tibériens et claudiens en Liburnie*, Epigraphica XXIII, 1961, 62; *Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien*, Budapest 1965, 88) e poi anche da J. J. Wilkes, *Dalmatia*, London 1969, 487 e Suić, *Antički grad...* 34. Non è da escludere neppure l'idea di A. Degrassi, *Inscriptiones Italiae*, vol. X, Regio X, Fasc. III, Histria Septentrionalis, Roma 1936, 85, che gli Alutae fossero gli abitanti della città Ἀλοῦον, menzionata da Tolomeo, III, 1, 24 a sud-est di Piquentum. Benché abbandonata dallo stesso Degrassi nel suo lavoro *Il confine...*, 76, questa idea collegata alla possibilità di localizzare i Varvari del Plin. Nat. hist. III, 19, 130 vicino all'odierna Bribir nel Vinodol, potrebbe mostrarsi molto utile nelle ulteriori ricerche, ma nello stato attuale della dottrina e della conoscenza dei fatti ci pare troppo azzardato trarre delle conclusioni che potrebbero rivelarsi troppo affrettate.

²⁰ V. il nostro saggio *Plinio e le comunità liburniche*, in pubblicazione.

parte²¹ apparteneva all'Italia dal 42 a.C. fino al momento quando Augusto aveva stabilito le nuove frontiere dell'Italia escludendone la Liburnia. Le comunità liburniche che un certo tempo appartenevano all'Italia avevano conservato anche dopo essere state staccate da essa il privilegio connesso all'appartenenza all'Italia, cioè a loro rimaneva appunto il *ius Italicum*. Se Kubitschek voleva salvare la sua teoria dell'appartenenza temporanea della Liburnia all'Italia e se voleva con questa appartenenza spiegare il *ius Italicum* delle comunità liburniche, egli doveva per forza interpretare l'elenco che analizziamo nell'insieme, cioè a considerare tutte le comunità ivi menzionate quali *iuris Italici*. E' vero che gli Asseriates erano soltanto immunes, ma il problema sarebbe senz'altro molto più facile se tutte le altre comunità fossero state *iuris Italici*. Siccome secondo Kubitschek la Liburnia apparteneva (provvisoriamente) all'Italia soltanto in parte, cioè inter Arsiam et Jadertinum sinum e sicome Asseria si trovava più a sud, e tutte le altre città menzionate nell'elenco più a nord — tutto sembrava in perfetto ordine. O quasi tutto. Disgraziatamente per Kubitschek e la sua teoria i Varvarini sono ancora più a sud! Kubitschek non poteva risolvere questa enorme difficoltà e decise di sorvolarla credendo di non poter abbandonare una così bella teoria a causa di una sola comunità. Neppure gli altri studiosi desideravano insistere troppo su questo punto, tanto più che, per mancanza di altre teorie, la teoria di Kubitschek nella sua semplicità e chiarezza sembrava la migliore possibile. Nondimeno l'inesattezza dell'opinione espressa da Kubitschek saltava agli occhi dei migliori esperti i quali non volendo combattere apertamente i suoi argomenti per evitare così di offenderlo (!) cercavano invano un compromesso almeno apparente. Scrivendo così sul *ius Italicum* nel 1919 Premerstein si era occupato anche dell'elenco che analizziamo. Egli voleva dire la verità, cioè che soltanto le prime quattro comunità erano *iuris Italici* mentre le rimanenti tre erano soltanto *immunes*, ma non voleva rompere con Kubitschek. Perciò enigmaticamente — ma non per occhi esperti — disse che nell'elenco ci sono anche *le comunità* (in plurale!) con l'*immunitas* e cita soltanto come un *esempio* (!) gli Asseriates²². Ma anche questo gli sembrò troppo e temendo la reazione di Kubitschek poche righe dopo aggiungeva: *Vielelleicht hat übrigens Kubitschek recht wenn er diese eigentümliche Rechtslage der liburnischen Gemeinden darauf zurückführt, daß Gallia Transpadana (...) bis in die Gegend von Jader (Zara) sich erstreckt hätte*²³. Nel 1924 Premerstein era più esplicito dicendo che con gli Asseriates comincia un nuovo elenco delle comunità con l'*immunitas* e ne dava le prove (tra l'altro la forte punteggiatura dopo i Varvarini)²⁴. Ma neanche in questo lavoro voleva rompere con Kubitschek e perciò sottolineava

²¹ W. Kubitschek, *De Romanorum... 87; Imperium Romanorum tributum descriptum* 1889, 105.

²² Premerstein, v. *ius Italicum* RE X 1246.

²³ Premerstein, v. *ius Italicum* RE X 1247.

²⁴ Premerstein, *Bevorrechtere Gemeinden...* 204.

che non vuole entrare nella discussione sulla „*von W. Kubitschek (.)* angenommene Zugehörigkeit der vom Plinius verzeichneten Gemeinden zu Italien²⁵. Ancora nel 1935 Kornemann menzionava Premerstein tra i sostenitori della teoria di Kubitschek²⁶ perchè in verità Premerstein si era dichiarato favorevole a questa teoria nel 1919 e non ha apertamente ed esplicitamente ritirato la sua adesione. Appena nel 1954 Degrassi ha accettato l'opinione di Premerstein dicendo chiaramente che i Fertinates ed i Curictae nell'elenco pliniano sono *immunes* e che la teoria di Kubitschek sull'appartenenza provvisoria della Liburnia all'Italia non lo soddisfa più²⁷. Siccome l'opinione di Premerstein è stata approvata oggi anche da Alföldi²⁸ e Wilkes²⁹, si può definirla senz'altro teoria prevalente, tanto più che i sostenitori della teoria opposta³⁰ non hanno fatto neanche un tentativo di combatterla.

Possiamo dunque concludere che nell'elenco pliniano solo le comunità degli Alutae, Flanates, Lopsi e Varvarini sono *iuris Italici*, mentre non sono *iuris Italici* ma *immunes* gli Asseriates, Fertinates e Curictae.

IV. Qual'è il contenuto del *ius Italicum* in generale e di quello di alcune comunità liburniche?

In quanto al *ius Italicum* come concetto generale del diritto romano c'imbattiamo in una — si potrebbe dire — infinita varietà di opinioni su un grande numero di questioni. Entrare nella discussione di questi problemi, anzi soltanto enumerarli, non ci è possibile in questa sede³¹, ma non è neppure necessario. Per la nostra indagine in questo lavoro basterà accennare al concetto fondamentale. Il *ius Italicum* è — almeno questo è l'opinione prevalente — un privilegio speciale con il quale il suolo di una determinata comunità provinciale otteneva la capacità di essere oggetto del *dominium ex iure Quiritium*, ed inoltre otteneva l'esenzione dal tributo sul suolo³². Il *ius Italicum* secondo la convicente argomentazione di Luzzatto „non può essere sorto che con l'impero di Augusto“³³ escludendo la possibilità „che l'istituto in questione possa essere anteriore al principato“³⁴.

²⁵ Premerstein, l. c.

²⁶ E. Kornemann, v. *municipium*, RE XVI (1935) 596.

²⁷ Degrassi, *Il confine...* 85.

²⁸ Alföldi, *Municipes...*, 60; *Bevölkerung...* 69—70.

²⁹ Wilkes, *Dalmatia...* 487.

³⁰ P. es. Pavan, *Richerche...* 79.

³¹ Per un panorama dei problemi attuali del *ius Italicum* v. p. es. G. I. Luzzatto, *Appunti sul ius Italicum*, Revue internationale des droits de l'Antiquité, T. 5, Mélanges Ferdinand De Visscher IV, 1550, 79—109; J. Triantaphyllopoulos, *Ius Italicum personnel*, Iura XIV, 1963, 109—138; cfr. Margetić, *Plinio e le comunità liburniche...*

³² Dunque si tratta di due privilegi fusi in uno solo, nominato *ius Italicum*. Il territorio di una comunità poteva avere il regime del *dominium ex iure Quiritium* e contemporaneamente non essere esente dal tributo. Questo è il caso della maggior (!) parte delle colonie, p. es. anche di Iader e Salona le quali non godevano del *ius Italicum*. Cfr. F. de Martino, *Storia della costituzione romana* V, Napoli 1975, 757 ss. con letteratura; Margetić, o. c.

³³ Luzzatto, *Appunti...* 80; cfr. già Premerstein RE X 1238—1239.

³⁴ Luzzatto, *Appunti...* 105.

Siccome il conferimento del *ius Italicum* significava tra l'altro che il potere centrale perdeva gli abbastanza importanti tributi, è a priori evidente che si trattava di un privilegio assai raro ed eccezionale. In tutto l'impero romano conosciamo soltanto 35 comunità con il *ius Italicum* e tra questa p. es. Colonia Agrippensis (sede del governatore imperiale per la Germania inferior), Lugudunum (città principale delle *Tres Galliae*), Berytos, Palmyra a la stessa Costantinopoli! Davvero le piccole comunità liburniche Alutrenses, Flanates, Lopsi e Varvarini sono fuori posto in questa compagnia, soprattutto gli Alutrenses ed i Lopsi, per i quali neanche non abbiamo la certezza di poterli localizzare. Se è vero che i Flanates (= Flanona) ed i Varvarini erano un po' più importanti degli altri, non si possono nemmeno lontanamente paragonare con p.es. Jader e Salona. Aggiungiamo a questo fatto anche che il *ius Italicum* di queste comunità è stato confermato unicamente da Plinio e che non è stato possibile trovare una spiegazione soddisfacente di questo presunto privilegio. Quindi non ci meraviglia che gli studiosi ammettono che si tratta di un fenomeno poco chiaro. Così p.es. Premerstein parla della „eigentümliche Rechtslage“ di queste comunità³⁵, Vittinghoff pensa che la loro posizione è „völlig alleinstehend“³⁶ Sherwin White menziona „the anomalies in Liburnia“³⁷.

Anche Mommsen si è accorto dello strano *ius Italicum* delle comunità liburniche. Egli è l'unico che ha cercato di dare un fondamento giuridico a questo fenomeno. Il suo tentativo è ingegnoso e vale la pena di darne un breve riassunto. Secondo Mommsen, tutti i territori dell'Italia idonei per la proprietà privata formavano una Bodenrechtsgemeinschaft chiamata appunto *ius Italicum*. Questo *ius Italicum* è stato conferito anche ad alcune comunità peregrine che si trovavano nella vicinanza dell'Italia, p.es. ai „distretti“ liburnici. Più tardi, sparita la denominazione „*ius Italicum*“ per i territori nell'Italia, questo concetto e questa denominazione rimasero attaccati alle comunità delle province limitrofe. Mommsen sottolinea che questo *ius Italicum* era un concetto del tutto differente dal „normale“ *ius Italicum* delle colonie privilegiate. Il *ius Italicum* delle comunità liburniche non era altro che il *commercium* delle comunità con il diritto latino³⁸. Pochi hanno seguito Mommsen, tra loro p.es. Paoli per il quale le comunità liburniche non avevano il „véritable *ius Italicum*“ ma „commercium du droit latin“³⁹. E' chiaro perchè la teoria di Mommsen non ha raccolto in-

³⁵ Premerstein, v. *ius Italicum* RE X 1246.

³⁶ F. Vittinghoff, *Römische Stadtrechtsformen der Kaiserzeit*, Zeitschrift der Savigny Stiftung, Romanistische Abteilung, 68, 1951, 468.

³⁷ A. N. Sherwin White, *The Roman Citizenship*, Oxford 1973², 321.

³⁸ Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht III*, 1, Leipzig 1887, 631—632, 808.

³⁹ J. Paoli, *Marsyas et le „ius Italicum“*, Mélanges d'archéologie et d'histoire LV 1938, 115. A dire il vero, la teoria di Mommsen non è l'unica teoria di un *ius Italicum* specifico delle comunità liburniche. Qualcosa di simile ha tentato recentemente F. T. Hinrichs, *Die Geschichte der gromatischen Institutionen*, Wiesbaden 1974, 149—150, ma partendo sfortunatamente da presupposti sbagliati. Secondo lui, gli Alutrenses, Assesiates (= Asseriates) ed i Varvarini si trovavano „in der äussersten

torno a se molti seguaci: non è ammissibile creare un concetto nuovo con un contenuto abbastanza sospetto, per „chiarire“ un fenomeno, e tanto meno se la denominazione di questo concetto è identica a quella di un altro concetto.

Il grande Mommsen ovviamente aveva ragione quando sottolineava che il *ius Italicum* delle comunità liburniche non poteva essere identico al *ius Italicum* come concetto generale del diritto romano, ma che doveva esser un'altra cosa. Inoltre ci sembra che Mommsen si sia avvicinato molto alla verità quando ha detto che il *ius Italicum* delle comunità liburniche possiede alcune caratteristiche del *ius Latii*.

Sfortunamente, la sua voce è rimasta inascoltata e isolata⁴⁰.

Il *ius Italicum* delle città liburniche è per l'opinione prevalente rimasto proprio il *ius Italicum* „normale“ anche se non riesce a spiegare la ragione del suo conferimento. Tutti i tentativi (p.es. di Kubitschek, Degrassi, Polaschek) hanno per base del ragionamento l'annessione temporanea della Liburnia all'Italia, sia essa realmente avvenuta o che se ne avesse avuto soltanto l'intenzione. Luzzatto ha bene sottolineato che „la spettanza di tale diritto alle comunità Liburniche si può spiegare soltanto (spaz. L. M.) attraverso l'ipotesi che lo ricollega al ricondimento augusteo dell'Italia in dodici regioni e il conseguente arretramento dei suoi confini“⁴¹. Questo è vero, ma il guaio è che quest'unico modo di dare una spiegazione indubbiamente non regge perché gli si contrappone tra tanti altri argomenti un'enorme difficoltà, e cioè che nella Liburnia troviamo tante città senza il *ius Italicum* (p.es. Tar-satica, Curicum, Arba, ecc. ecc.). E chiaro che l'appartenenza provvisoria della Liburnia all'Italia avrebbe avuto come conseguenza l'ottenimento del *ius Italicum* da parte di tutte le comunità liburniche, e non soltanto di alcune di esse.

Nordostecke Italiens“ (!) ed appartenevano all'Istria fino ad Augusto (!), il quale le aveva assegnate alla Dalmazia. Il *ius Italicum* delle soprannominate città sarebbe secondo Hinrichs l'autonomia guirisdizionale ottenuta nel 49 da tutta la Gallia Cisalpina con la lex Rubria. Le parole „immunesque Asseriates“ nel Plinio, Nat. hist. III, 21, 139 sarebbero un'inserzione, la quale dimostra, argomentazione contraria, che il *ius Italicum* delle città liburniche non conteneva l'esonero delle imposte. Come si vede, Hinrichs non ha abbandonato la sorpassata teoria di Kubitschek. Inoltre, la sua logica non è impeccabile: anche se ammettiamo che l' „immunesque Asseriates“ non è che un'inserzione, di questo non segue che le altre città menzionate da Plin. Nat. hist. III, 21, 139 dovrebbero essere state sottoposte all'imposta. Gli altri studiosi interpretano questo brano diversamente, cioè che le comunità con il *ius Italicum* avevano qualcosa di più degli Asseriates. Ma nondimeno dobbiamo sottolineare che anche Hinrichs si è visto costretto a negare che il *ius Italicum* delle città liburniche sia quel „normale“ *ius Italicum* e con questo siamo pienamente d'accordo.

⁴⁰ Come se non bastasse, Alföldy non ha soltanto accettato l'opinione prevalente ma ha aggiunto all'elenco pliniano anche altre comunità le quali, secondo la sua opinione, avevano anch'esse ottenuto il privilegio del *ius Italicum*, e cioè i Nedinates, Asseriates, Curictae e Fertinates. V. Alföldy, *Municipes...* 53—65; *Bevölkerung...* 68—72. Siccome già il *ius Italicum* delle quattro comunità liburniche menzionato solamente da Plinio è molto sospetto, il *ius Italicum* delle altre comunità liburniche pure di poca importanza e che non è stato menzionato da alcuno, è da respingere.

⁴¹ Luzzatto, *Appunti...* 104.

Riassumendo possiamo dire che non è possibile interpretare il *ius Italicum* delle città liburniche come il *ius Italicum* normale e che non può soddisfare neanche il tentativo di Mommsen d'interpretarlo come un concetto specifico. D'altra parte, il *ius Italicum* delle città liburniche non è menzionato da nessuna altra fonte ma soltanto da Plinio. Tutto questo ci conduce alla conclusione che Plinio ha commesso uno sbaglio, forse un lapsus calami e che doveva avere in mente un'altra cosa. Se analizziamo più dettagliatamente le descrizioni pliniane delle provincie Lusitania, Baetica, Hispania Tarraconensis-citerior e Gallia Narbonensis e delle regioni alpine c'accorgiamo che in tutte queste province un ruolo estremamente importante avevano i *municipia latina*, mentre i *municipia civium Romanorum* erano abbastanza rari. Com'è noto, i *municipia latina* erano comunità alle quali Roma aveva conferito lo speciale privilegio il cosiddetto *ius Latii* tramite il quale i magistrati supremi di queste città ottenevano la cittadinanza romana dopo aver terminato il servizio e tramite il quale altri membri di queste comunità ottenevano il *conubium* ed il *commercium*⁴². Sarebbe veramente strano che nelle altre provincie si trovino tanti *municipia latina* e nella Liburnia neppure uno solo, inoltre, che nella Liburnia ci fossero stati tanti *municipia civium Romanorum*, mentre nelle altre provincie questi erano relativamente rari. Non è dunque molto probabile che lo sbaglio di Plinio consistesse nel fatto che egli aveva scritto *ius Italicum* mentre pensava al *ius latinum*? Se accettiamo questa tesi, tutte le anomalie riscontrate nella Liburnia spariscono. Per le piccole comunità liburniche il *ius Latii*, privilegio relativamente modesto, è davvero spiegabile e comprensibile.

E' interessante notare che anche lo specifico „*ius Italicum*“ proposto da Mommsen, conteneva in se elementi del *ius latinum*. La nostra tesi va d'accordo con la dottrina moderna la quale pone i *municipia latina* al centro delle indagini e li considera come il fattore principale nella municipalizzazione e nella romanizzazione delle province⁴³, ma si deve pure notare che l'esistenza dei *municipia latina* nella Liburnia è stata già affermata in una o in altra maniera da tanti studiosi, iniziando da

⁴² Cfr. Steinwenter, v. *ius Latii* RE X (1919) 1260—1278; Ch. Saumagne, *Le droit latin et les cités romaines sous l'Empire*, Paris 1965; H. Braunert, *Ius Latii in den Stadtrechten von Salpensa und Malaca*, Corolla memoriae Erich Swoboda dedicata, Graz 1966, 68—83, ecc.

E' chiaro che il *ius Latii* dei tempi imperiali è un concetto molto diverso del *ius latinum* dei tempi repubblicani. Non possiamo entrare in discussione sulle questioni a ciò collegate, ma soltanto aggiungere che il *ius latinum* dei tempi repubblicani includeva fino al II secolo a. C. il privilegio del conferimento della cittadinanza romana a quegli Latini che si trasferivano a Roma ma soltanto se avevano lasciato un figlio adulto nella città d'origine. Già nel II secolo a.C. (!) questo *ius migrandi* è stato sostituito con un altro privilegio, cioè con il *ius civitatis per honorem adipiscendae* e così è rimasto anche durante l'impero. Cfr. D. V. Simon, v. *ius Latii*, Der kleine Pauly 3, 1969, 15.

⁴³ V. per ultimo Sherwin White, *The Roman Citizenship...* 343.

Mommsen⁴⁴ fino a Degrassi⁴⁵ e Sherwin White⁴⁶. I *municipia latina* sono completamente scomparsi come eventuale possibilità soltanto negli ultimi tempi nei lavori di Alföldi e Wilkes.

Ci sembra che la nostra interpretazione dell'elenco pliniano apre nuove possibilità nelle ricerche sulla municipalizzaziene della Liburnia perchè è evidente che gli Alutae, Flanates, Lopsi e Varvarini non erano che le prime comunità alle quali è stato conferito il *ius Latii* e che anche non poche altre comunità le abbiano seguito ottenendo lo stesso privilegio. Ma questo non rientra più nel cerchio di questioni del presente lavoro⁴⁷.

Rijeka.

L. Margetić.

⁴⁴ Mommsen, *Corpus inscriptionum Latinarum*, vol. III, Berolini 1873, 73 (per Senia I).

⁴⁵ Degrassi, *Il confine...* 78 (per Tarsastica), 105 (per alcune città liburniche con la tribù Sergio).

⁴⁶ Sherwin White, *The Roman Citizenship...* 374.

⁴⁷ Per una dettagliata discussione sulla posizione giuridica di ogni singola comunità liburnica, con speciale riferimento al *ius Latii* cfr. il nostro saggio *Plinio e le comunità liburniche*.